

BGer 1B_712/2012 vom 18. Februar 2013

Bundesgericht, 2013-02-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_712_2012

FR: TF 1B_712/2012 du 18 février 2013

IT: TF 1B_712/2012 del 18 febbraio 2013

Erwägungen

E. 1

Diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente riguardante una domanda di ricusazione, il ricorso concernente una causa in materia penale è, di massima, ammissibile (art. 78 cpv. 1 in relazione con l' art. 92 cpv. 1 LTF). Esso è tempestivo e la legittimazione dell'imputato è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF). La CRP, quale autorità di ricorso, è competente per statuire su una domanda di ricusazione nei confronti di un esperto e il gravame è diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (sentenze 1B_488/2011 del 2 dicembre 2011 consid. 1.1 e 1B_97/2012 del 30 marzo 2012).

E. 2.1

Il ricorrente lamenta un accertamento dei fatti incompleto, rimproverando alla CRP di non avere considerato le osservazioni presentate dal perito l'8 agosto 2012 alla seconda istanza di ricusa, che ribadirebbero i sentimenti di ostilità e di inimicizia nei confronti suoi e del suo patrocinatore. Sostiene inoltre che i giudici cantonali avrebbero accertato, a torto, che l'istanza di ricusa del 6 luglio 2012 non si limitava ad invocare un'apparente parzialità del perito, ma la dava per certa. Secondo il ricorrente, tale istanza sarebbe invece stata formulata in termini sobri, senza attacchi personali nei confronti del perito ricusato.

E. 2.2

Secondo l' art. 97 LTF , il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Per essere manifestamente inesatto, e quindi arbitrario, il criticato accertamento deve risultare chiaramente insostenibile, in evidente contrasto con la fattispecie, fondato su una svista manifesta o contraddire in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 135 III 356 consid. 4.2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1 e rinvii).

E. 2.3

Con le esposte argomentazioni, il ricorrente ribadisce semplicemente la sua opinione, ma non dimostra, con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni gli accertamenti alla base del giudizio impugnato sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti e quindi arbitrari (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 136 I 229 consid. 4.1; 133 II 249 consid. 1.4.1 e 1.4.2). La Corte cantonale ha d'altra parte esplicitamente richiamato nella propria sentenza anche le osservazioni dell'8 agosto 2012 del perito. Limitandosi ad addurre che nelle stesse il perito ha ribadito di considerare "del tutto inaccettabile" il rimprovero di parzialità mossogli dal ricorrente, questi non sostanzia arbitrio alcuno, né spiega perché la circostanza avrebbe potuto modificare l'esito del giudizio e sarebbe quindi determinante per la causa. La CRP ha inoltre accertato in modo

conforme agli atti, citando esplicitamente l'istanza di ricusa del 6 luglio 2012, che nella stessa il ricorrente non si è limitato a sollevare un possibile caso di prevenzione, ma ha addotto con certezza la parzialità del perito e l'assoluta inattendibilità delle sue conclusioni.

E. 3.1

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 56 lett. f CPP. Sostiene che, formulando le osservazioni del 18 luglio 2012, il perito avrebbe reagito in modo sproporzionato all'istanza di ricusa del 6 luglio 2012. Ciò fonderebbe l'oggettivo timore che l'esperto non è più imparziale nei suoi confronti.

E. 3.2

L' art. 56 CPP , applicabile ai periti giusta il rinvio dell' art. 183 cpv. 3 CPP , enumera diversi motivi di rikusazione alle lettere a-e, mentre la lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di rikusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 138 IV 142 consid. 2.1).

L' art. 56 CPP concreta le garanzie derivanti dall' art. 30 cpv. 1 Cost. Poiché il perito non è membro del tribunale, la sua rikusazione non viene esaminata sotto il profilo di questa norma, bensì sotto quello dell' art. 29 cpv. 1 Cost. , che garantisce un processo equo (DTF 125 II 541 consid. 4a). Riferita alle esigenze d'imparzialità e di indipendenza poste a un esperto, questa disposizione assicura tuttavia all'interessato una tutela equivalente a quella dell' art. 30 cpv. 1 Cost. (DTF 127 I 196 consid. 2b; sentenza 1B_188/2011 del 1° giugno 2011 consid. 3.2, in: Pra 2012 n. 2 pag. 5 segg.). Le parti a una procedura hanno quindi il diritto di esigere la rikusazione di un perito la cui situazione o il cui comportamento siano di natura tali da far sorgere dubbi sulla sua imparzialità. Questa garanzia vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (DTF 136 I 207 consid. 3.1 e rinvii). Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il perito sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua rikusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (DTF 136 I 207 consid. 3.1; 136 III 605 consid. 3.2.1).

La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 131 I 24 consid. 1.1; 116 Ia 14 consid. 4). Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona rikusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 134 I 238 consid. 2.1, 20 consid. 4.2). Reazioni del perito riconducibili a provocazioni delle parti, quali attacchi verbali, denunce penali o istanze di ricusa manifestamente infondate, possono costituire un motivo di rikusazione soltanto se appaiono oggettivamente sproporzionate, per esempio quando sfociano in un contrattacco o in una denigrazione delle parti. Queste ultime potrebbero altrimenti cercare di provocare un perito loro sgradito allo scopo di ottenerne in qualsiasi momento la ricusa, indipendentemente dalle circostanze concrete del singolo caso (KIENER/KRÜSI, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, in: ZSR 2006 I pag. 505).

E. 3.3

Con l'istanza di ricusa del 6 luglio 2012, il ricorrente ha invocato semplicemente il fatto che il perito riceve da anni incarichi analoghi, conseguentemente remunerati, da parte delle autorità penali del Cantone Ticino. Sulla base di questa considerazione generica, il ricorrente ha sostenuto che la parzialità del perito sarebbe certa "al di là del legittimo dubbio" e che le conclusioni peritali sarebbero assolutamente inattendibili.

Invitato dalla Corte cantonale ad esprimersi sull'istanza di ricusa, il perito ha comunicato che il fatto di ricevere incarichi da parte del Ministero pubblico era notorio, ma che riteneva "stupefacente ed offensivo" trarne la conseguenza di una sua parzialità. Ha inoltre rilevato di riservarsi "senza indugio di adire le vie formali per rispetto alla propria integrità professionale e alla propria onorabilità" ed ha asserito che "il solo fatto che un perito venga remunerato e che, pertanto, non sia imparziale è affermazione priva di qualsiasi logica che non sia un'accusa di corruzione rispetto alla quale nuovamente chi scrive sarebbe costretto ad adire le vie più severe a propria tutela. L'inconsistenza di questa affermazione lascia trapelare evidentemente la assoluta mancanza di conoscenza di cosa sia un mandato peritale rispetto all'equità che intrinsecamente ed esplicitamente viene richiesta dal Codice". Il perito ha poi concluso affermando che "non tollererà oltre illegittime accuse di parzialità e corruttibilità la cui valutazione si rimette fin d'ora alla illustrissima Corte che mi chiama a questo chiarimento".

Certo, la reazione del perito appare risentita. L'istanza di ricusa era tuttavia stata sollevata in modo pretestuoso, dopo la consegna della perizia che presentava conclusioni sfavorevoli per il ricorrente, ed era basata su motivi inconferenti. In effetti, il semplice fatto che il perito aveva in precedenza ricevuto dal Ministero pubblico incarichi peritali, per i quali era stato conseguentemente remunerato, non era di per sé idoneo a fondare una sua apparenza di prevenzione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 1.3.3; 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 123 V 175 consid. 3d; sentenza 9C_67/2007 del 28 agosto 2007 consid. 2.4). Il ricorrente non ha addotto che il perito non avrebbe steso il rapporto in modo neutrale ed oggettivo, né ha invocato ulteriori circostanze concrete idonee a fondare un rischio di parzialità. Nella sentenza di irricevibilità della prima istanza di ricusa, non impugnata dal ricorrente, la Corte cantonale ha del resto ritenuto l'istanza tardiva e sollevata in urto con il principio della buona fede. Valutate in questo contesto, le criticate osservazioni del perito appaiono tutto sommato comprensibili, siccome sono state provocate da una domanda di ricusa manifestamente infondata. Esse non denotano discredito o inimicizia nei confronti del ricorrente o del suo patrocinatore, ma manifestano il sentimento di offesa percepito dal perito per il fatto che la sua imparzialità e le sue conclusioni peritali sono state direttamente messe in dubbio sulla base di elementi estranei all'esecuzione del mandato peritale in questione. Né risulta che il perito abbia avviato contro il ricorrente le procedure formali ipotizzate nelle osservazioni. In tali condizioni, la sua reazione può quindi ancora essere considerata oggettivamente proporzionata, sicché la Corte cantonale, respingendo l'istanza di ricusa, non ha violato l' art. 56 CPP .

E. 4

Ne segue che il ricorso deve essere respinto, in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), che rifonderà alla controparte Ferroni un'indennità a titolo di ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF). L'indennità è limitata alla procedura concernente la domanda di effetto sospensivo, visto che non sono state chieste osservazioni nel merito del gravame.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.